VERBALE DI ACCORDO A LATERE DELLE INTESE

SOTTOSCRITTE IL 11 OTTOBRE 2013

Tra

NH ITALIA S.P.A., in persona dei Sig.ri Fabio Comba e Mariangela Pecora

e

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle RSA/RSU

Il giorno 11 ottobre 2013, a latere delle intese sottoscritte in pari data presso la Divisione VII del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le medesime Parti, hanno altresì convenuto quanto segue.

(A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Le parti, valutato l'impatto della sospensione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga da parte dei lavoratori ed in ragione del protrarsi dell'intervento della stessa, concordano sull'opportunità di addivenire ad un'intesa relativa al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.

A tal fine, l'azienda, a decorrere con le prossime retribuzioni relative al mese di novembre (in pagamento nel mese di dicembre 2013), anticiperà l'equivalente mensile del trattamento di Cassa Integrazione in favore del personale che ne farà richiesta sotto forma di anticipo del Tfr versato in azienda, il tutto ove ne ricorreranno i presupposti ed alle seguenti condizioni:

- per il personale sospeso a zero ore senza rotazione = 100% del trattamento di Cigs su base mensile;
- per il personale sospeso con rotazione = pro quota del trattamento di Cigs corrispondente alla riduzione dell'orario di lavoro per intervento dello strumento di sostegno al reddito su base mensile.

(B) TRASFERIMENTO DI PERSONALE

Al fine di ridurre gli impatti occupazionali come risultanti all'esito della presente procedura, le Parti concordano nell'introduzione di strumenti atti a favorire la mobilità sul territorio nazionale del personale in esubero. A tal riguardo, la Società, nel corso della vigenza dell'ammortizzatore sociale, informerà i lavoratori sospesi di eventuali posizioni lavorative che si dovessero aprire sul territorio nazionale tramite i consueti canali di comunicazione interna (NH Career) e si rende disponibile a valutare, compatibilmente con la fungibilità del profilo professionale, le adesioni ad esse pervenute e le conseguenti richieste di trasferimento presentate dal personale in esubero che manifesterà la volontà di trasferirsi dalla propria attuale struttura di appartenenza presso una delle diverse strutture alberghiere

Le domande di trasferimento verranno esaminate da parte della Direzione di NH in ordine di presentazione ed accolte in base alla valutazione del profilo professionale fino al raggiungimento della capienza massima per ciascuna posizione lavorativa all'interno di ogni singola struttura alberghiera.

La Società, allo scopo di favorire il predetto piano di mobilità interna, si rende altresì disponibile a riconoscere a ciascun lavoratore la cui domanda di trasferimento verrà accolta – e solo per i casi in cui l'adesione al proposto trasferimento comporti la stabilizzazione ad oltre 50 km dal comune di abituale residenza - una somma lorda a titolo di una tantum pari ad Euro 2.000 (duemila,00//), che verrà corrisposta in due tranche di pari importo alle seguenti scadenze temporali:

- 50% entro il primo mese dall'avvenuto trasferimento;
- 50% a decorrere dal secondo mese di effettivo lavoro presso la nuova struttura.

In ogni caso, il trasferimento nonché il riconoscimento della somma di cui sopra verranno accordati a fronte di apposito verbale di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. esclusivamente riferito alla volontaria accettazione da parte del Lavoratore del trasferimento disposto dalla Società.

Resta ovviamente inteso tra le Parti che l'eventuale applicazione delle condizioni di cui al presente punto B) comporterà l'inapplicabilità delle ulteriori condizioni di cui al successivo punto C).

(C) PIANO SOCIALE

Le Parti, anche in ragione dei risultati fino ad oggi ottenuti nel corso delle precedenti procedure, concordano in merito alla attivazione di un ulteriore "Piano Sociale" basato sul medesimo meccanismo a scalare di quelli precedenti azionati fin dal ottobre 2012, a tal fine adottando una serie di misure incentivanti volte a favorire l'esodo volontario del personale dichiarato in esubero, che manifesterà la non opposizione al licenziamento entro la data del 31.12.2013.

A tal fine, le Parti concordano nella articolazione di un sistema incentivante variabile nel tempo in funzione del momento di adesione al suddetto Piano, il tutto nel rispetto delle seguenti modalità operative, che sono riferite a due platee di soggetti destinatari differenziati tra (1) il Personale in esubero residuato dalle precedenti procedure di licenziamento collettivo attivate da NH ed (2) il Personale indicato in esubero nella procedura aperta in data 02.08.2013:

(1) Personale in esubero residuato dalle precedenti procedure di licenziamento collettivo:

- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 15.11.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 8 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 15.12.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 6 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.12.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 4 mensilità.

In aggiunta a quanto sopra, la Società attiverà, per ciascun lavoratore appartenente alla categoria di cui al presente punto 1) che manifesterà la propria volontà di uscita alle condizioni sopra indicate, e previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione come di seguito precisato, un percorso di *outplacement* mediante primarie Società operanti sul territorio nazionale. Il predetto servizio, della durata indicativa di sei mesi, potrà essere attivato da ciascun Lavoratore interessato con le modalità che la Società si impegna a comunicare quanto prima.

Personale indicato quale esubero per la prima volta nell'ambito della presente procedura di licenziamento collettivo:

- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro e non oltre il giorno 15.11.2013, verrà riconosciuto un incentivo "*Flash*" lordo pari a 16 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 15.12.2013, verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 14 mensilità;
- a coloro i quali manifesteranno la volontà di uscita entro la data del 31.12.2013 verrà riconosciuto un incentivo lordo pari a 10 mensilità.

Le parti intendono identificare quale "mensilità lorda" il prodotto della retribuzione annua lorda di riferimento diviso 14.

L'adesione del singolo lavoratore alle condizioni complessivamente intese del piano sociale come sopra descritte e la conseguente liquidazione delle somme ivi previste, verrà subordinata alla non opposizione al licenziamento ed alla successiva collocazione in mobilità, unitamente alla sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione e transazione novativa ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. in sede protetta.

Detti importi verranno corrisposti dalla Società in tre tranches eguali non appena effettuati i conteggi di Legge, nei tre mesi successivi alla data di cessazione del rapporto, a fronte della stipula del verbale di conciliazione di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 11 ottobre 2013

Le OO.SS.

La Società NH ITALIA S.p.A.